Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0279(COD)

9.12.2021

EMENDAMENTI
1589 - 2000

Progetto di relazione
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)

Gestione dell'asilo e della migrazione e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

Proposta di regolamento
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Emendamento 1589
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23	***soppresso***
Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto	
Quando un cittadino di paese terzo o un apolide presenta domanda di protezione internazionale nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.	

Or. en

Emendamento 1590
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando un cittadino di paese terzo o un apolide presenta domanda di protezione internazionale nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.	Quando un cittadino di paese terzo o un apolide***, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi,*** presenta domanda di protezione internazionale nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

Or. en

Emendamento 1591
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 bis
	Ricollocazione automatica
	Qualora non sia possibile determinare lo Stato membro competente in base ai criteri di cui al presente capo, lo Stato membro competente è individuato tra i dieci Stati membri che presentano il minor numero di richiedenti rispetto alla loro quota conformemente alla chiave di riferimento di cui all'articolo 54 ed è determinato attraverso la procedura delineata all'articolo 23 ter del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1592
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 bis
	Qualora non sia possibile determinare uno Stato membro competente in base ai criteri di cui al presente capo, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della procedura di cui all'articolo 31 bis del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1593
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 ter
	Applicazione della chiave di riferimento
	1 bis. Quando lo Stato membro competente non può essere determinato in base ai criteri di cui al capo II, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione comunica al richiedente che la sua domanda di protezione internazionale sarà esaminata da uno Stato membro di assegnazione.
	1 ter. Sulla base della chiave di riferimento di cui all'articolo 54, è elaborato un elenco di dieci Stati membri che presentano il minor numero di richiedenti rispetto alla loro quota conformemente a detta chiave di riferimento.
	1 quater. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione comunica al richiedente l'elenco di cui al paragrafo 1 ter nonché informazioni relative agli Stati membri figuranti in tale elenco. Entro cinque giorni da tale comunicazione, al richiedente è data la possibilità di selezionare tre Stati membri di assegnazione in ordine di preferenza tra gli Stati membri figuranti nell'elenco.
	Se il richiedente non seleziona uno Stato membro in conformità del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione assegna il richiedente allo Stato membro figurante nell'elenco che presenta il minor numero di richiedenti rispetto alla sua quota conformemente alla chiave di riferimento di cui all'articolo 54, laddove l'elenco sia stato definito a norma del paragrafo 1 ter del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1594
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 quater
	Atti delegati della Commissione per il meccanismo automatizzato
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 riguardo ai metodi per applicare automaticamente:
	(a) la chiave di riferimento di cui all'articolo 54 e
	(b) la procedura di cui all'articolo 23 ter.
	Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione consulta l'Agenzia per l'asilo. La Commissione consulta inoltre il coordinatore dell'UE per la ricollocazione per quanto riguarda l'applicazione di tali articoli alla parte IV del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1595
Damien Carême

Proposta di regolamento
Parte III – capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
PERSONE A CARICO ***E*** CLAUSOLE DISCREZIONALI	PERSONE A CARICO***,*** CLAUSOLE DISCREZIONALI ***E PROCEDURE SEMPLIFICATE***

Or. en

Emendamento 1596
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Laddove a motivo di una gravidanza***, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, grave trauma o età avanzata*** un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio o genitore, a condizione ***che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri,*** che il figlio, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	1. Laddove a motivo di una gravidanza un richiedente sia dipendente dall'assistenza del ***coniuge, del*** figlio***, del fratello*** o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove ***un coniuge,*** un figlio***, un fratello*** o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale ***coniuge,*** figlio***, fratello*** o genitore, a condizione che ***il coniuge,*** il figlio, ***il fratello,*** il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1597
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, ***grave*** trauma ***o*** età avanzata un richiedente sia ***dipendente***	1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, trauma***,*** età avanzata ***o altre vulnerabilità psicologiche***

dall'assistenza del figlio ***o*** del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio ***o*** un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia ***dipendente dall'***assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio ***o*** genitore, a condizione ***che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri,*** che il figlio, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

e/o fisiche pertinenti un richiedente sia ***bisognoso dell'***assistenza del figlio***, del fratello,*** del genitore ***o del nonno*** legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio***, un fratello,*** un genitore ***o un nonno*** legalmente residente in uno degli Stati membri sia ***bisognoso dell'***assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio***, fratello,*** genitore ***o nonno***, a condizione che il figlio, ***il fratello,*** il genitore***, il nonno*** o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1598
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, grave trauma o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri, che il figlio, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, grave trauma o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio***, del fratello*** o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio***, un fratello*** o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio***, fratello*** o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri, che il figlio, ***il fratello,*** il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale

desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1599
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Laddove ***a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, grave trauma o età avanzata*** un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri, che il figlio, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	1. Laddove un richiedente sia dipendente dall'assistenza ***del coniuge,*** del figlio***, del fratello*** o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove ***un coniuge,*** un figlio***, un fratello*** o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale ***coniuge,*** figlio***, fratello*** o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri, che ***il coniuge,*** il figlio, ***il fratello,*** il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che ***siano stati informati di tale possibilità e che*** gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1600
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Qualora vi siano indicazioni che un figlio ***o*** un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio ***o*** il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.	Qualora vi siano indicazioni che un figlio***, un fratello,*** un genitore ***o un nonno*** risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio***, il fratello,*** il genitore ***o il nonno*** possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1601
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora vi siano indicazioni che un figlio o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.	Qualora vi siano indicazioni che un ***coniuge, un*** figlio***, un fratello*** o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il ***coniuge, il*** figlio***, il fratello*** o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1602
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora vi siano indicazioni che un figlio o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la	Qualora vi siano indicazioni che un ***coniuge, un*** figlio***, un fratello*** o un genitore risieda legalmente nel territorio

persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.

dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il ***coniuge, il*** figlio***, il fratello*** o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1603
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora vi siano indicazioni che un figlio o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.	Qualora vi siano indicazioni che un figlio***, un fratello*** o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio***, il fratello*** o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1604
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il figlio o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di	2. Se il ***coniuge, il*** figlio***, il fratello*** o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il ***coniuge, il*** figlio***, il fratello*** o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo

recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. ***Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio o il genitore del richiedente nel suo territorio.***	stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente.

Or. en

Emendamento 1605
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il figlio o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio o il genitore del richiedente nel suo territorio.	2. Se il ***coniuge, il*** figlio***, il fratello*** o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il ***coniuge, il*** figlio***, il fratello*** o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio***, il fratello*** o il genitore del richiedente nel suo territorio.

Or. en

Emendamento 1606
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Se il figlio o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio o il genitore del richiedente nel suo territorio.	2. Se il figlio***, il fratello*** o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio***, il fratello*** o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio***, il fratello*** o il genitore del richiedente nel suo territorio.

Or. en

Emendamento 1607
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il figlio ***o*** il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio ***o*** il genitore risiede legalmente***, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro***. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio ***o*** il genitore del richiedente nel suo territorio.	2. Se il figlio***, il fratello,*** il genitore ***o il nonno*** di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio***, il fratello,*** il genitore ***o il nonno*** risiede legalmente. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio***, il fratello,*** il genitore ***o il nonno*** del richiedente nel suo territorio.

Or. en

Emendamento 1608
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 in relazione a quanto segue:	***soppresso***
(a) gli elementi di cui tenere conto per valutare il legame di dipendenza;	
(b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;	
(c) i criteri per valutare la capacità della persona interessata di occuparsi della persona a carico;	
(d) gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.	

Or. en

Emendamento 1609
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i criteri per valutare la capacità della persona interessata di occuparsi della persona a carico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1610
Damien Carême

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione consulta gli esperti nel campo dei diritti del minore, della medicina e della previdenza sociale.

Or. en

Emendamento 1611
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione consulta gli esperti pertinenti, compresi gli esperti nel campo dei diritti del minore, sanitario e socio-sanitario, tra cui le ONG impegnate a favore dei diritti dei minori.

Or. en

Emendamento 1612
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2. ***Gli Stati membri si avvalgono***

del sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche di cui all'articolo 40 bis per scambiare informazioni a norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1613
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Sponsorizzazione
	1. Uno Stato membro può offrire la possibilità che le organizzazioni riconosciute che operano in tale Stato membro nell'ambito dei programmi di protezione dei rifugiati e della prevenzione della tratta di esseri umani sponsorizzino un richiedente che ha presentato domanda di protezione internazionale nell'Unione. L'organizzazione competente per la sponsorizzazione predispone la ricollocazione e il soggiorno del richiedente nello Stato membro finché non sia adottata una decisione definitiva in merito alla sua domanda di protezione internazionale.
	2. Se lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione accetta di prendere in carico il richiedente, tale Stato diventa lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1614
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide registrata nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame in base ai criteri stabiliti ***nel presente regolamento***.	1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide***, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi,*** registrata nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame in base ai criteri stabiliti ***al capo II***.

Or. en

Emendamento 1615
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide ***registrata*** nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.	1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide ***presentata*** nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1616
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un richiedente può chiedere a qualsiasi Stato membro di applicare il presente paragrafo. Tale richiesta è formulata per iscritto e debitamente motivata.

Or. en

Emendamento 1617
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro nel quale è ***registrata*** la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari ***o*** culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti ***agli articoli da 15 a 18 e 24***. Le persone interessate ***esprimono*** il loro consenso per iscritto.	2. Lo Stato membro nel quale è ***presentata*** la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, ***segnatamente*** per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari***,*** culturali ***o sociali, competenze linguistiche o altri legami significativi che ne faciliterebbero l'integrazione***, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti ***al capo II***. Le persone interessate ***devono esprimere*** il loro consenso per iscritto.

Or. en

Emendamento 1618
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 15 a 18 e 24. Le persone interessate esprimono il loro consenso per iscritto.	2. Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali ***o legami sociali, competenze linguistiche o altri legami significativi che ne faciliterebbero l'integrazione in tale altro Stato membro***, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 15 a 18 e 24. Le persone interessate esprimono il loro consenso per iscritto.

Or. en

Emendamento 1619
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 15 a 18 e 24. Le persone interessate esprimono il loro consenso per iscritto.	2. Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, ***o di sostenere uno Stato membro soggetto a pressione migratoria o a rischio di pressione migratoria,*** anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 15 a 18 e 24. Le persone interessate esprimono il loro consenso per iscritto.

Or. en

Emendamento 1620
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro ***due mesi*** dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.	Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro ***un mese*** dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata. ***Se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita.***

Or. en

Emendamento 1621
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.	Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. ***Qualora non sia fornita alcuna risposta entro il termine prescritto, si presume l'accettazione.*** L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.

Or. en

Emendamento 1622
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi ***della rete*** di comunicazione ***elettronica istituita a norma dell'***articolo ***18*** del regolamento ***(CE) n. 1560/2003***. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.	Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi ***del sistema comune e sicuro*** di ***trasmissione e*** comunicazione ***elettroniche di cui all'***articolo ***40 bis*** del ***presente*** regolamento. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.

Or. en

Emendamento 1623
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi ***umanitari*** invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.	Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.

Or. en

Emendamento 1624
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Un richiedente può chiedere allo Stato membro in cui è stata registrata la sua domanda di protezione internazionale di applicare il paragrafo 2. Tale richiesta è formulata per iscritto, debitamente motivata e rivolta alle autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione in cui la domanda è stata registrata. Le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione garantiscono che una richiesta di cui al presente paragrafo sia inoltrata alle

autorità competenti dello Stato membro richiesto dal richiedente. Lo Stato membro richiesto indica, entro due settimane dal ricevimento della richiesta, se intende assumersi la responsabilità della domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro richiesto può prorogare il termine di altre due settimane, purché ciò sia notificato allo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata per iscritto. Qualora la risposta non sia stata ricevuta entro tale termine, la richiesta si considera accettata.

Or. en

Emendamento 1625
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Se lo Stato membro richiesto accetta la richiesta in conformità del paragrafo 2 bis, diventa lo Stato membro competente. Lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale assicura che il richiedente sia trasferito nello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1626
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un modulo comune da utilizzare ai fini della procedura di cui al paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 1627
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	Procedura di ricongiungimento familiare
	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione è competente per l'esecuzione di una procedura speciale di ricongiungimento familiare intesa a garantire un rapido ricongiungimento familiare e l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti qualora vi siano, prima facie, sufficienti indicatori della probabilità che essi abbiano diritto al ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 15, 16, 17 o 18.
	2. Nel determinare se vi siano sufficienti indicatori della presenza di familiari e/o parenti del richiedente nello Stato membro indicato da quest'ultimo, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede affinché il richiedente comprenda la definizione applicabile di familiari e/o parenti e abbia la certezza che i presunti familiari e/o parenti non si trovino in un altro Stato membro. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede altresì affinché il richiedente comprenda che non sarà autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui dichiara di avere familiari e/o parenti a meno che tale

dichiarazione non possa essere verificata da tale Stato membro. Se, in base alle informazioni fornite dal richiedente, non vi sono motivi apparenti per dubitare della presenza di familiari e/o parenti nello Stato membro indicato dal richiedente, si conclude che, prima facie, gli indicatori della presenza di familiari e/o parenti del richiedente nello Stato membro interessato sono sufficienti a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente dichiara di avere familiari e/o parenti assistono le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione rispondendo alle eventuali domande finalizzate a chiarire se i supposti legami familiari sono corretti.

3. Se viene stabilito, in conformità dei paragrafi 1 e 2, che un richiedente ha diritto, prima facie, al ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 15, 16, 17 o 18, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ne informa lo Stato membro di assegnazione e il richiedente è trasferito in quest'ultimo Stato membro.

4. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione trasmette tutte le informazioni fornite dal richiedente allo Stato membro di assegnazione attraverso la rete di comunicazione elettronica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

5. Conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3, lo Stato membro di assegnazione procede a determinare se siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 15, 16, 17 o 18. In caso affermativo, lo Stato membro di assegnazione diventa lo Stato membro competente.

6. Se viene stabilito che non sono soddisfatte le condizioni per il

ricongiungimento familiare, lo Stato membro di assegnazione provvede affinché il richiedente sia ricollocato in un altro Stato membro competente in conformità della procedura stabilita all'articolo 23 ter.

Or. en

Emendamento 1628
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	Procedura di ricongiungimento familiare
	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione è competente per l'esecuzione di una procedura speciale di ricongiungimento familiare intesa a garantire un rapido ricongiungimento familiare e l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti qualora vi siano, prima facie, sufficienti indicatori della probabilità che essi abbiano diritto al ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 15, 16, 17 o 18.
	2. Nel determinare se vi siano sufficienti indicatori della presenza di familiari e/o parenti del richiedente nello Stato membro indicato da quest'ultimo, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede affinché il richiedente comprenda la definizione applicabile di familiari e/o parenti e abbia la certezza che i presunti familiari e/o parenti non si trovino in un altro Stato membro. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede altresì affinché il richiedente comprenda che non sarà autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui dichiara di

avere familiari e/o parenti a meno che tale dichiarazione non possa essere verificata da tale Stato membro. Se, in base alle informazioni fornite dal richiedente, non vi sono motivi apparenti per dubitare della presenza di familiari e/o parenti nello Stato membro indicato dal richiedente, si conclude che, prima facie, gli indicatori della presenza di familiari e/o parenti del richiedente nello Stato membro interessato sono sufficienti a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente dichiara di avere familiari e/o parenti assistono le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione rispondendo alle eventuali domande finalizzate a chiarire se i supposti legami familiari sono corretti.

3. Se viene stabilito, in conformità dei paragrafi 1 e 2, che un richiedente ha diritto, prima facie, al ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 15, 16, 17 o 18, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ne informa lo Stato membro di assegnazione e il richiedente è trasferito in quest'ultimo Stato membro.

4. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione trasmette tutte le informazioni fornite dal richiedente allo Stato membro di assegnazione attraverso la rete di comunicazione elettronica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

5. Conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3, lo Stato membro di assegnazione procede a determinare se siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 15, 16, 17 o 18. In caso affermativo, lo Stato membro di assegnazione diventa lo Stato membro competente.

6. Se viene stabilito che non sono

soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare, lo Stato membro di assegnazione provvede affinché il richiedente sia ricollocato in un altro Stato membro competente in conformità della procedura stabilita all'articolo 31 bis.

Or. en

Emendamento 1629
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	Procedura semplificata per le famiglie
	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione è competente per l'esecuzione di una procedura speciale di ricongiungimento familiare intesa a garantire un rapido ricongiungimento familiare e l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti qualora vi siano, prima facie, sufficienti indicatori della probabilità che essi abbiano diritto al ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 13, 15, 16 o 24 bis.
	2. Se viene stabilito, in conformità dei paragrafi 1 e 2, che un richiedente ha diritto, prima facie, al ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 13, 15, 16 o 24 bis, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ne informa lo Stato membro di assegnazione e il richiedente è trasferito in quest'ultimo Stato membro.
	3. Conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro di assegnazione procede a determinare se

siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare a norma dell'articolo 18. In caso affermativo, lo Stato membro di assegnazione diventa lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1630
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 ter
	Procedura semplificata in situazioni di rischio di pressione sul sistema di asilo o di accoglienza
	1. Qualora la Commissione stabilisca che il sistema di asilo o di accoglienza di uno Stato membro sia a rischio di pressione, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione definisce rapidamente uno Stato membro di assegnazione qualora vi siano, prima facie, indicatori sufficienti del fatto che il richiedente ha legami significativi, a norma dei criteri di cui al capo II, con un determinato Stato membro diverso dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione.
	2. Per stabilire se vi siano indicatori sufficienti del fatto che il richiedente ha legami significativi con un determinato Stato membro, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione si basa sulle prove e le altre informazioni fornite dal richiedente e consulta le pertinenti banche dati dell'Unione. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede altresì affinché il richiedente comprenda che non sarà autorizzato a soggiornare nello Stato membro di assegnazione a meno che

le prove e le informazioni fornite non possano essere verificate dallo Stato membro interessato. Se, in base alle informazioni fornite dal richiedente o raccolte tramite le pertinenti banche dati dell'Unione, non vi sono motivi apparenti per dubitare che i criteri di cui al capo II si applicano a un determinato Stato membro, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione conclude, prima facie, che vi sono indicatori sufficienti del fatto che i legami in questione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente potrebbe avere legami assistono le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione rispondendo alle eventuali domande finalizzate a chiarire se i supposti legami familiari sono corretti.

3. Se lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ritiene probabile, in conformità dei paragrafi 1 e 2, che un determinato Stato membro sia, prima facie, lo Stato membro di assegnazione a norma dei criteri di cui al capo II, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ne informa lo Stato membro di assegnazione e il richiedente è trasferito in quest'ultimo Stato membro.

4. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione trasmette tutte le informazioni fornite dal richiedente allo Stato membro di assegnazione attraverso la rete di comunicazione elettronica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

5. Lo Stato membro di assegnazione procede a determinare, in base alla procedura di cui al paragrafo 3, se siano soddisfatte le condizioni di cui al capo II. In caso affermativo, lo Stato membro di assegnazione diventa lo Stato membro

competente.

6. Se viene stabilito che tali condizioni non sono soddisfatte, lo Stato membro di assegnazione provvede affinché il richiedente sia ricollocato in un altro Stato membro competente in conformità della procedura stabilita all'articolo 23 ter.

Or. en

Emendamento 1631
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 ter
	Procedura semplificata per i legami significativi
	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione definisce rapidamente uno Stato membro di assegnazione qualora vi siano, prima facie, indicatori sufficienti del fatto che il richiedente ha legami significativi, a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, con un determinato Stato membro diverso dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione.
	2. Per stabilire se vi siano indicatori sufficienti del fatto che il richiedente ha legami significativi con un determinato Stato membro a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione si basa sulle prove e le altre informazioni fornite dal richiedente e consulta le pertinenti banche dati dell'Unione. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede altresì affinché il richiedente comprenda che

non sarà autorizzato a soggiornare nello Stato membro di assegnazione a meno che le prove e le informazioni fornite non possano essere verificate dallo Stato membro interessato. Se, in base alle informazioni fornite dal richiedente o raccolte tramite le pertinenti banche dati dell'Unione, non vi sono motivi apparenti per dubitare che l'articolo 19 o l'articolo 20 si applicano a un determinato Stato membro, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione conclude, prima facie, che vi sono indicatori sufficienti del fatto che i legami in questione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente potrebbe avere legami a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20 assistono le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione rispondendo alle eventuali domande finalizzate a chiarire se i supposti legami familiari sono corretti.

3. Se lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ritiene probabile, in conformità dei paragrafi 1 e 2, che un determinato Stato membro sia, prima facie, lo Stato membro di assegnazione a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ne informa lo Stato membro di assegnazione e il richiedente è trasferito in quest'ultimo Stato membro.

4. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione trasmette tutte le informazioni fornite dal richiedente allo Stato membro di assegnazione attraverso la rete di comunicazione elettronica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

5. Lo Stato membro di assegnazione procede a determinare, in base alla procedura di cui al paragrafo 3, se siano

soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 20. In caso affermativo, lo Stato membro di assegnazione diventa lo Stato membro competente.

6. Se viene stabilito che tali condizioni non sono soddisfatte, lo Stato membro di assegnazione provvede affinché il richiedente sia ricollocato in un altro Stato membro competente in conformità della procedura stabilita all'articolo 31 bis.

Or. en

Emendamento 1632
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Parte III – capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
OBBLIGHI ***DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE***	OBBLIGHI ***DEGLI STATI MEMBRI***

Or. en

Emendamento 1633
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo -26 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -26

Obblighi incombenti agli Stati membri durante la procedura di determinazione

1. Gli Stati membri cooperano strettamente e in maniera efficace al fine di garantire una procedura equa ed efficiente di determinazione dello Stato

	membro competente di una domanda di protezione internazionale.
	2. Durante la procedura di determinazione, qualora il richiedente dichiari la presenza di familiari a norma degli articoli da 15 a 17, lo Stato membro in cui si ritiene che sia presente la famiglia coopera strettamente con lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione per stabilire rapidamente se sia o meno competente per tale richiedente.
	Gli Stati membri si avvalgono del sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche per agevolare il conseguimento di tale finalità.

Or. en

Emendamento 1634
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 29, 30 e 35, il richiedente la cui domanda è stata registrata in un altro Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1635
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prendere in carico, alle condizioni	(a) prendere in carico, alle condizioni

specificate negli articoli 29, 30 e 35, il richiedente ***la cui*** domanda ***è stata registrata*** in un altro Stato membro;	specificate negli articoli 29, 30 e 35, il richiedente ***che ha presentato*** domanda ***di protezione internazionale*** in un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 1636
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) respingere tutte le richieste di protezione internazionale presentate dai richiedenti che sono entrati irregolarmente in uno Stato membro dell'Unione europea o che hanno attraversato un paese sicuro nel loro viaggio verso lo Stato membro.

Or. en

Emendamento 1637
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un richiedente, un cittadino di paese terzo o un apolide in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1638
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un richiedente***, un cittadino di paese terzo o un apolide*** in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	(b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un richiedente in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];

Or. en

Emendamento 1639
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un richiedente***, un cittadino di paese terzo o un apolide*** in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	(b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un richiedente in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];

Or. en

Emendamento 1640
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier

Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un beneficiario di protezione internazionale in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1641
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un beneficiario di protezione internazionale in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1642
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un beneficiario di protezione internazionale in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 26 estende l'ambito di applicazione della procedura di ripresa in carico in modo da includere i beneficiari di protezione internazionale e quelli che sono arrivati tramite il reinsediamento a norma della proposta di regolamento quadro dell'Unione per il reinsediamento. Sebbene il patto comprenda una proposta di modifica della direttiva sul soggiorno di lungo periodo affinché i beneficiari di protezione internazionale abbiano diritto a un soggiorno di lungo periodo dopo tre anni anziché degli attuali cinque, è probabile che la restrizione proposta nella presente lettera abbia un'incidenza su un maggior numero di persone.

Emendamento 1643
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un beneficiario di protezione internazionale in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1644
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un beneficiario di protezione internazionale in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1645
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un beneficiario di protezione internazionale in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1646
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1647
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1648
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1649
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha	***soppresso***

accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

Or. en

Emendamento 1650
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1651
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] ***o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento***.	(d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento].

Or. pl

Emendamento 1652
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1653

Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) Gli Stati membri adottano tutte le necessarie disposizioni pratiche e giuridiche per rispettare i loro obblighi a norma del primo comma.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere inserito un comma dopo la lettera d), anziché di una nuova lettera d bis).

Emendamento 1654
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del presente regolamento la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare è indissociabile da quella del suo familiare e il minore è preso in carico o ripreso in carico dallo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Lo stesso principio è applicato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1655
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro competente esamina o completa l'esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1656
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Conseguenze dell'inosservanza dello Stato membro competente
	1. A seguito di una decisione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, se uno Stato membro non applica una presa o ripresa in carico, formalmente o nella pratica, ad esempio non prevedendo adeguate disposizioni per l'arrivo, e dopo un periodo di tempo ragionevole per consentire le modalità pratiche del trasferimento, e a meno che il richiedente non sia fuggito o che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, lo Stato membro in cui si trova il richiedente può notificare la Commissione e informare lo Stato

membro competente.

2. Dopo una notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro competente e concede un periodo di 15 giorni per eseguire il trasferimento del richiedente.

Nel caso in cui il trasferimento non venga eseguito entro tale periodo, la Commissione impone una sanzione pecuniaria di 1 000 EUR al giorno, calcolata a partire dal giorno della notifica di cui al paragrafo 1, fino al trasferimento del richiedente.

Inoltre, per coprire i costi dell'accoglienza sostenuti dallo Stato membro in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente assegna un'indennità giornaliera, calcolata in base al tenore di vita nello Stato membro interessato. Tale indennità giornaliera è versata nella riserva di cui all'articolo 20 bis del regolamento 2021/1147 [Fondo Asilo, migrazione e integrazione].

Qualora uno Stato membro competente non versi la sanzione pecuniaria o l'indennità giornaliera a copertura dei costi dell'accoglienza di cui al paragrafo 2, la Commissione trattiene lo stesso importo dai pagamenti dovuti a tale Stato membro da altri fondi dell'Unione. L'importo totale della sanzione pecuniaria è assegnato in via prioritaria agli Stati membri confrontati alla pressione migratoria in modo equo al fine di sostenere l'applicazione del presente regolamento.

Non appena lo Stato membro competente esegue la presa o ripresa in carico del richiedente, la Commissione cessa di applicare una sanzione di cui al paragrafo 2.

3. Per calcolare l'indennità giornaliera di cui al paragrafo 2, terzo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato.

	4. A titolo di deroga, il presente articolo non si applica a uno Stato membro sottoposto a pressione a norma dell'articolo 51 o a uno Stato membro in cui le operazioni di ricerca e soccorso generano arrivi ricorrenti ai sensi degli articoli 47, 48 e 49.

Or. en

Emendamento 1657
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l'articolo 25 o non trasferisce l'interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all'articolo 35, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all'articolo 26 sono trasferiti a tale Stato membro. In tal caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente o che ha ricevuto una ***notifica*** di ripresa in carico, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.	1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l'articolo 25 o non trasferisce l'interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all'articolo 35, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all'articolo 26 sono trasferiti a tale Stato membro. In tal caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente o che ha ricevuto una ***richiesta*** di ripresa in carico, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Or. en

Emendamento 1658
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l'articolo 25 o non trasferisce l'interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all'articolo 35, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all'articolo 26 sono trasferiti a tale Stato membro. In tal caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente ***o che ha ricevuto una notifica di ripresa in carico***, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.	1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l'articolo 25 o non trasferisce l'interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all'articolo 35, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all'articolo 26 sono trasferiti a tale Stato membro. In tal caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere ***o riprendere*** in carico il richiedente, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Or. en

Emendamento 1659
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica se la persona ha già ottenuto protezione internazionale dallo Stato membro competente.	Il primo comma non si applica se la persona ha già ottenuto protezione internazionale dallo Stato membro competente***, purché il beneficiario non dichiari dinanzi a un giudice che nello Stato membro inizialmente designato come competente sussistono fondati motivi di ritenere che sia in pericolo di essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, contrariamente all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione***

europea, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1660
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica se la persona ha già ottenuto protezione internazionale dallo Stato membro competente.	Il primo comma non si applica se la persona ha già ottenuto protezione internazionale dallo Stato membro competente ***o se lo status della persona è oggetto di revisione da parte dello Stato membro competente***.

Or. en

Emendamento 1661
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'obbligo di riprendere in carico un cittadino di paese terzo o un apolide*** di cui all'articolo 26, ***paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento cessa*** qualora ***si*** possa stabilire, ***sulla base dell'aggiornamento dei dati*** di cui all'articolo ***11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]***, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri***, su base obbligatoria o volontaria, in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emesso a seguito della revoca o del rigetto***	2. ***Gli obblighi*** di cui all'articolo 26, ***cessano*** qualora ***lo Stato membro competente*** possa stabilire, ***quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona*** di cui all'articolo ***26***, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri ***per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. La*** domanda ***registrata dopo il periodo di assenza di cui al secondo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a una nuova***

della domanda.	***procedura di determinazione dello Stato membro competente***.

Or. en

Emendamento 1662
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'obbligo di riprendere in carico un cittadino di paese terzo o un apolide*** di cui all'articolo 26, ***paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento cessa*** qualora ***si*** possa stabilire, ***sulla base dell'aggiornamento dei dati*** di cui all'articolo ***11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]***, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri***, su base obbligatoria o volontaria, in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emesso a seguito della revoca o del rigetto della*** domanda.	2. ***Gli obblighi*** di cui all'articolo 26, ***cessano*** qualora ***lo Stato membro competente*** possa stabilire, ***quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente*** di cui all'articolo ***26***, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri ***per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente***. ***La*** domanda ***registrata dopo il periodo di assenza di cui al secondo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente***.

Or. en

Emendamento 1663
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obbligo di riprendere in carico un cittadino di paese terzo o un apolide di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento cessa qualora si possa stabilire, sulla base	2. L'obbligo di riprendere in carico un cittadino di paese terzo o un apolide di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento cessa qualora si possa stabilire, sulla base

dell'aggiornamento dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri, su base obbligatoria o volontaria, in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emesso a seguito della revoca o del rigetto della domanda.	dell'aggiornamento dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri, su base obbligatoria o volontaria, ***se o meno*** in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emesso a seguito della revoca o del rigetto della domanda.

Or. en

Emendamento 1664
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La domanda registrata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1665
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La domanda registrata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro	***soppresso***

competente.

Or. en

Emendamento 1666
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La domanda registrata dopo che ***avuto luogo un allontanamento effettivo*** è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.	La domanda registrata dopo che ***l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri*** è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1667
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli obblighi di cui all'articolo 26 vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 26, che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.
	La domanda registrata dopo il periodo di assenza di cui al secondo comma è

	considerata una nuova domanda e dà inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1668
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.	1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***, dove è legalmente presente il cittadino di paese terzo*** o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1669
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato	1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

membro competente.

Or. en

Emendamento 1670
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.	1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1671
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.	1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1672
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro ***in cui è registrata per la prima volta*** una domanda di protezione internazionale ***a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** avvia ***senza indugio*** la procedura di ***determinazione dello Stato membro competente***.	1. Lo Stato membro ***che ha giustificati motivi per ritenere che un altro Stato membro sia competente per l'esame di*** una domanda di protezione internazionale avvia ***immediatamente*** la procedura di ***presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico a norma degli articoli 29 e 31***.

Or. en

Emendamento 1673
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La procedura di determinazione dello Stato membro competente avviene, nel caso in cui il richiedente abbia attraversato la frontiera per via terrestre, in strutture vicine al punto di ingresso o alla frontiera, attrezzate per registrare e trattare immediatamente le domande; nel caso in cui il richiedente sia entrato per via marittima o aerea la determinazione avviene nel porto o in aeroporto.

Or. en

Emendamento 1674
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro ***in cui è registrata per la prima volta una domanda o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.	2. Lo Stato membro ***richiedente o notificante*** prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.

Or. en

Emendamento 1675
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda ***o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.	2. ***Fatta salva la cessazione della competenza a norma dell'articolo 27, paragrafo 2,*** lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.

Or. en

Emendamento 1676
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro ***in*** cui ***è registrata per la prima volta una domanda o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.	2. Lo Stato membro ***di*** cui ***al paragrafo 1*** prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.

Or. en

Emendamento 1677
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda ***o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione*** prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.	2. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.

Or. en

Emendamento 1678
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda ***o, se del***	2. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda prosegue

caso, lo Stato membro di ricollocazione prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.	la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.

Or. en

Emendamento 1679
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro che ha condotto la procedura di determinazione dello Stato membro competente o che è diventato competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento indica senza indugio nell'Eurodac, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]:	3. Lo Stato membro che ha condotto la procedura di determinazione dello Stato membro competente o che è diventato competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento ***o mediante la ricollocazione del richiedente nel suo territorio*** indica senza indugio nell'Eurodac, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]:

Or. en

Emendamento 1680
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la sua competenza a seguito della ricollocazione a norma dell'articolo 23 bis o della parte IV del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1681
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o vi ha presentato una domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente.	4. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o vi ha presentato una domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente ***al fine di completare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, a meno che non vi sia il rischio di violazione dei diritti fondamentali***.

Or. en

Emendamento 1682
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico*** il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno ***o vi ha presentato una domanda di protezione internazionale***	4. Il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno ***può essere rimpatriato nel suo paese di origine. La libera circolazione all'interno dell'UE non si applica ai richiedenti asilo***.

durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1683
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o vi ha presentato una domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente.	4. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o vi ha presentato una domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente ***al fine di completare la procedura di determinazione dello Stato membro competente***.

Or. en

Emendamento 1684
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale obbligo cessa quando lo Stato membro che determina lo Stato membro competente può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1685
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale obbligo cessa quando lo Stato membro che determina lo Stato membro competente può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro.	Tale obbligo cessa quando lo Stato membro che determina lo Stato membro competente può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro ***o quando lo Stato membro in cui si trova il richiedente decide di assumersi la responsabilità dell'esame della domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25***.

Or. en

Emendamento 1686
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro di ricollocazione è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in uno Stato membro senza un titolo di soggiorno o che vi ha presentato domanda di protezione internazionale dopo che un altro Stato membro ha confermato la ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, e prima che sia stato effettuato il trasferimento verso tale Stato membro a norma dell'articolo 57,	***soppresso***

paragrafo 9.

Or. en

Emendamento 1687
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro di ricollocazione è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in uno Stato membro senza un titolo di soggiorno o che vi ha presentato domanda di protezione internazionale dopo che un altro Stato membro ha confermato la ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, e prima che sia stato effettuato il trasferimento verso tale Stato membro a norma dell'articolo 57, paragrafo 9.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1688
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda,	1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa***, dopo aver stabilito l'identità del richiedente,*** chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro

di prendere in carico il richiedente.	due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Emendamento 1689
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro ***in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e*** che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.	1. Lo Stato membro ***di cui all'articolo 28, paragrafo 1,*** che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Emendamento 1690
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***due*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.	1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***tre*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Emendamento 1691
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***due*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.	1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***tre*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Emendamento 1692
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***due*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.	1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***tre*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Emendamento 1693
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***due*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.	1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***tre*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Emendamento 1694
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***due*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.	1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro ***tre*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. it

Emendamento 1695
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione	1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione

internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, ***quanto prima*** e, al più tardi, entro ***due*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.	internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, ***immediatamente*** e, al più tardi, entro ***tre*** mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Emendamento 1696
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1697
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro	***soppresso***

positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo.

Or. en

Emendamento 1698
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro ***un mese*** dal ricevimento del riscontro positivo.	In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro ***due mesi*** dal ricevimento del riscontro positivo.

Or. en

Emendamento 1699
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è	In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è

trasmessa entro ***un mese*** dal ricevimento del riscontro positivo.	trasmessa entro ***due mesi*** dal ricevimento del riscontro positivo.

Or. it

Emendamento 1700
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro ***un mese*** dal ricevimento del riscontro positivo.	In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro ***due mesi*** dal ricevimento del riscontro positivo.

Or. en

Emendamento 1701
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro ***un mese*** dal ricevimento	In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro ***due mesi*** dal ricevimento

del riscontro positivo.	del riscontro positivo.

Or. en

Emendamento 1702
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro ***un mese*** dal ricevimento del riscontro positivo.	In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro ***una settimana*** dal ricevimento del riscontro positivo.

Or. en

Emendamento 1703
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel quale la domanda è stata registrata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1704
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può***, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore,*** proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.	Se il richiedente è un minore non accompagnato ***o la richiesta si basa sull'articolo 16 o 17***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma. ***Per quanto riguarda i minori, ai fini del calcolo dei termini di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, il tempo decorre dalla nomina di un tutore e dalla conclusione della valutazione dell'interesse superiore ai sensi dell'articolo 13, 15, 16, 17 o 25 bis.***

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere l'espressione "interesse superiore del minore" al fine di evitare l'uso improprio di tale garanzia internazionale ben nota per il minore in relazione al pregiudizio che possa derivare dal ricongiungimento familiare.

Emendamento 1705
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

Se il richiedente è un minore ***non accompagnato***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può***, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore,*** proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.	Se il richiedente è un minore***, ai fini del calcolo dei termini di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, il tempo decorre dalla nomina di un rappresentante e dalla conclusione della valutazione dell'interesse superiore ai sensi dell'articolo 13. Inoltre***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.

Or. en

Emendamento 1706
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.	Se il richiedente è un minore non accompagnato, ***il tempo di cui al primo e al secondo comma decorre dalla nomina di un tutore e dalla conclusione della valutazione dell'interesse superiore del minore.*** Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può ***altresì***, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.

Or. en

Emendamento 1707
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.	Se il richiedente è un minore non accompagnato ***o la richiesta si basa sull'articolo 16 o 17***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.

Or. en

Emendamento 1708
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1709
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il richiedente è un minore ***non accompagnato***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ***può, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire*** la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.	Se il richiedente è un minore ***o la richiesta si basa sull'articolo 16, 17, 18 o 24***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ***prosegue*** la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.

Or. en

Emendamento 1710
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ***può, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire*** la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.	Se il richiedente è un minore non accompagnato ***o la richiesta si basa sull'articolo 16, 17, 18 o 24***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ***prosegue*** la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.

Or. en

Emendamento 1711
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Lo Stato membro designato per primo come competente può chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente, conformemente all'applicazione dei criteri sui minori non accompagnati e sui familiari, fino all'adozione di una decisione sull'applicazione e nonostante la scadenza dei termini di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 1712
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale deve pervenire la risposta. Tale termine è pari ad almeno ***una settimana***.	La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale deve pervenire la risposta. Tale termine è pari ad almeno ***due settimane***.

Or. pl

Emendamento 1713
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un	3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un

altro Stato membro è effettuata utilizzando un modulo uniforme e accludendo elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se sia competente in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.	altro Stato membro è effettuata utilizzando un modulo uniforme e accludendo ***documenti che attestano l'identità del richiedente nonché*** elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se sia competente in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1714
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.***	***Le informazioni sono comunicate tra gli Stati membri attraverso il sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche di cui all'articolo 40 bis. Conformemente a tale articolo,*** la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico.

Or. en

Emendamento 1715
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro richiesto procede	1. Lo Stato membro richiesto procede

alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro ***un mese*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.	alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro ***due mesi*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Or. en

Emendamento 1716
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro ***un mese*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.	1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro ***due settimane*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Or. en

Emendamento 1717
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro ***un mese*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.	1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro ***due mesi*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Or. pl

Emendamento 1718
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro due settimane a decorrere dal ricevimento della richiesta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1719
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro due settimane a decorrere dal ricevimento della richiesta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1720
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro ***due settimane*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.	2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro ***quattro giorni lavorativi*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Or. en

Emendamento 1721
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro ***due settimane*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.	2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro ***un mese*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Or. pl

Emendamento 1722
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro ***due settimane*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.	2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro ***un mese*** a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Or. en

Emendamento 1723
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione, mediante atti ***di esecuzione***, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.***	4. La Commissione, mediante atti ***delegati***, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 1724
Damien Carême

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La*** Commissione***, mediante atti di esecuzione, stabilisce*** e ***riesamina*** periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.***	4. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 che stabiliscono*** e ***riesaminano*** periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 1725
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) gli Stati membri forniscono ***al comitato di cui all'articolo 67*** modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco delle prove formali.	ii) gli Stati membri forniscono ***alla Commissione*** modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco delle prove formali.

Or. en

Emendamento 1726
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) gli Stati membri forniscono ***al comitato di cui all'articolo 67*** modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita	ii) gli Stati membri forniscono ***alla Commissione*** modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco delle

nell'elenco delle prove formali.	prove formali.

Or. en

Emendamento 1727
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro richiesto si dichiara competente ***se*** le prove circostanziali ***sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza***.	6. Lo Stato membro richiesto si dichiara competente ***dopo aver preso in considerazione tutte*** le prove circostanziali ***disponibili, ivi comprese foto, prova dei contatti e dichiarazioni dei testimoni per effettuare un'equa valutazione della relazione***.

Or. en

Emendamento 1728
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro richiesto si dichiara competente ***se*** le prove circostanziali ***sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza***.	6. Lo Stato membro richiesto si dichiara competente ***dopo aver preso in considerazione tutte*** le prove circostanziali ***disponibili, ivi comprese foto, prova dei contatti e dichiarazioni dei testimoni per effettuare un'equa valutazione della relazione***.

Or. en

Emendamento 1729
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa

a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se lo Stato membro richiedente ha chiesto una risposta urgente a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto risponde entro il termine richiesto o, se non precisato, entro due settimane dal ricevimento della richiesta.	7. Se lo Stato membro richiedente ha chiesto una risposta urgente a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto risponde entro il termine richiesto o, se non precisato, entro ***almeno*** due settimane dal ricevimento della richiesta.

Or. pl

Emendamento 1730
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di ***un mese*** stabilito al paragrafo 1 con una risposta che fornisce una motivazione piena e dettagliata, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane stabilito ai paragrafi 2 e 7, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di ***due mesi*** stabilito al paragrafo 1 con una risposta che fornisce una motivazione piena e dettagliata, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di ***un mese o*** due settimane stabilito ***rispettivamente*** ai paragrafi 2 e 7, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1731
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 con una risposta che fornisce una motivazione piena e ***dettagliata***, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane stabilito ai paragrafi 2 e 7, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 con una risposta che fornisce una motivazione piena e ***comprovata sulla base di tutte le circostanze del caso***, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane stabilito ai paragrafi 2 e 7, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1732
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 con una risposta che fornisce una motivazione piena e dettagliata, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di ***due settimane*** stabilito ai paragrafi 2 e 7, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 con una risposta che fornisce una motivazione piena e dettagliata, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di ***quattro giorni lavorativi*** stabilito ai paragrafi 2 e 7, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1733
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Parte III – capo V – sezione III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure per le ***notifiche*** di ripresa in carico	Procedure per le ***richieste*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1734
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Parte III – capo V – sezione III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure per le ***notifiche*** di ripresa in carico	Procedure per le ***richieste*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1735
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Parte III – capo V – sezione III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure per le ***notifiche*** di ripresa in carico	Procedure per le ***richieste*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1736
Damien Carême

Proposta di regolamento
Parte III – capo V – sezione III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure per le ***notifiche*** di ripresa in carico	Procedure per le ***richieste*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1737
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Parte III – capo V – sezione III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure per le ***notifiche*** di ripresa in carico	Procedure per le ***richieste*** di ripresa in carico *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)*

Or. en

Emendamento 1738
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Presentazione di una ***notifica*** di ripresa in carico	Presentazione di una ***richiesta*** di ripresa in carico

Or. it

Emendamento 1739
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Presentazione di una ***notifica*** di ripresa in carico	Presentazione di una ***richiesta*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1740
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Presentazione di una ***notifica*** di ripresa in carico	Presentazione di una ***richiesta*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1741
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Presentazione di una ***notifica*** di ripresa in carico	Presentazione di una ***richiesta*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1742
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Presentazione di una ***notifica*** di ripresa in carico	Presentazione di una ***richiesta*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1743
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Presentazione di una ***notifica*** di ripresa in carico	Presentazione di una ***richiesta*** di ripresa in carico

Or. en

Emendamento 1744
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***notifica*** di ripresa in carico ***senza indugio*** e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.	1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua ***immediatamente*** una ***richiesta*** di ripresa in carico e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac. ***Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 1, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro richiedente.***

Or. en

Emendamento 1745
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) o d)***, lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***notifica*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.	1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***richiesta*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac. ***Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro il termine prescritto, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui si trova il richiedente.***

Or. en

Emendamento 1746
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una notifica di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro ***due settimane*** dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.	1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una notifica di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro ***un mese*** dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

Or. pl

Emendamento 1747

Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***notifica*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due ***settimane*** dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.	1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***richiesta*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due ***mesi*** dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

Or. en

Emendamento 1748
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***notifica*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.	1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***richiesta*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

Or. en

Emendamento 1749
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo	1. Nelle situazioni di cui all'articolo

26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***notifica*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***richiesta*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

Or. en

Emendamento 1750
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) o d)***, lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***notifica*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.	1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***richiesta*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

Or. en

Emendamento 1751
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) o d)***, lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***notifica*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.	1. Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una ***richiesta*** di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

Or. en

Emendamento 1752
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una ***notifica*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.	2. Una ***richiesta*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato ***che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal capo II del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1753
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una ***notifica*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.	2. Una ***richiesta*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato ***che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal capo II del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1754
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una ***notifica*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.	2. Una ***richiesta*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.

Or. it

Emendamento 1755
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una ***notifica*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.	2. Una ***richiesta*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1756
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Una ***notifica*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.	2. Una ***richiesta*** di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1757
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro ***notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l'ha effettuata entro una settimana, a meno che lo Stato membro notificato non sia in grado di dimostrare*** entro ***tale*** termine ***che*** la ***sua competenza*** è ***cessata a norma dell'articolo 27***.	3. Lo Stato membro ***richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso*** entro ***il*** termine ***di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando*** la ***richiesta*** è ***basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane***.

Or. en

Emendamento 1758
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro ***notificato*** conferma il ricevimento della ***notifica*** allo Stato membro che l'ha effettuata entro una settimana, a meno che lo Stato membro ***notificato*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.	3. Lo Stato membro ***richiesto*** conferma il ricevimento della ***richiesta*** allo Stato membro che l'ha effettuata entro una settimana, a meno che lo Stato membro ***richiesto*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27. ***Lo Stato***

membro richiesto ha il diritto di rispondere alla richiesta e spiegarne i motivi.

Or. en

Emendamento 1759
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro ***notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l'ha effettuata*** entro ***una settimana***, a meno che lo Stato membro ***notificato*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.	3. Lo Stato membro ***richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di ripresa in carico dell'interessato*** entro ***il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta***, a meno che lo Stato membro ***richiesto*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 1760
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro ***notificato*** conferma il ricevimento della ***notifica*** allo Stato membro che l'ha effettuata entro una settimana, a meno che lo Stato membro ***notificato*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.	3. Lo Stato membro ***cui la richiesta è diretta*** conferma il ricevimento della ***richiesta*** allo Stato membro che l'ha effettuata entro una settimana, a meno che lo Stato membro ***cui la richiesta è diretta*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.

Or. it

Emendamento 1761
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l'ha effettuata entro ***una settimana***, a meno che lo Stato membro notificato non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.	3. Lo Stato membro notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l'ha effettuata entro ***quattro settimane***, a meno che lo Stato membro notificato non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Il termine di due settimane per la presentazione di un ricorso è talmente breve da diventare irragionevole ai sensi dell'articolo 47 della Carta.

Emendamento 1762
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro ***notificato conferma il ricevimento della notifica*** allo Stato membro che l'ha effettuata entro ***una settimana***, a meno che lo Stato membro ***notificato*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che ***la sua competenza è cessata*** a norma dell'articolo 27.	3. Lo Stato membro ***richiesto accetta la richiesta*** allo Stato membro che l'ha effettuata entro ***quattro settimane***, a meno che lo Stato membro ***richiesto*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che ***non è competente*** a norma dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 1763

Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro ***notificato conferma il ricevimento della notifica allo*** Stato membro che l'ha effettuata entro ***una settimana***, a meno che lo Stato membro ***notificato*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che ***la sua competenza è cessata*** a norma dell'articolo 27.	3. Lo Stato membro ***richiesto accetta la richiesta dello*** Stato membro che l'ha effettuata entro ***quattro settimane***, a meno che lo Stato membro ***richiesto*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che ***non è competente*** a norma dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 1764
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro ***notificato conferma il ricevimento della notifica allo*** Stato membro che l'ha effettuata entro ***una settimana***, a meno che lo Stato membro ***notificato*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.	3. Lo Stato membro ***richiesto accetta la richiesta dello*** Stato membro che l'ha effettuata entro ***quattro settimane***, a meno che lo Stato membro ***richiesto*** non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 1765
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. La mancata reazione entro il termine di una settimana di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1766
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La mancata reazione entro il termine di ***una settimana*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.	4. La mancata reazione entro il termine di ***un mese o due settimane*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.

Or. en

Emendamento 1767
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La mancata reazione entro il termine di ***una settimana*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.	4. La mancata reazione entro il termine di ***quattro settimane*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.

Or. en

Motivazione

Il termine di due settimane per la presentazione di un ricorso è talmente breve da diventare irragionevole ai sensi dell'articolo 47 della Carta.

Emendamento 1768

Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La mancata reazione entro il termine di ***una settimana*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della ***notifica***.	4. La mancata reazione entro il termine di ***quattro settimane*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della ***richiesta***.

Or. en

Emendamento 1769
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La mancata reazione entro il termine di ***una settimana*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della ***notifica***.	4. La mancata reazione entro il termine di ***quattro settimane*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della ***richiesta***.

Or. en

Emendamento 1770
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La mancata reazione entro il termine di ***una settimana*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della ***notifica***.	4. La mancata reazione entro il termine di ***quattro settimane*** di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della ***richiesta***.

Or. en

Emendamento 1771
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati ***secondo la procedura di esame di cui*** all'articolo ***67, paragrafo 2***.	5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati ***conformemente*** all'articolo ***40 bis***.

Or. en

Emendamento 1772
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle ***notifiche*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle ***richieste*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 1773
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle ***notifiche*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle ***richieste*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1774
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle ***notifiche*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle ***richieste*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1775
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per	5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per

la preparazione e la presentazione delle ***notifiche*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	la preparazione e la presentazione delle ***richieste*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1776
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ***condizioni*** uniformi per la preparazione e la presentazione delle ***notifiche*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ***metodi*** uniformi per la preparazione e la presentazione delle ***richieste*** di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1777
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Assegnazione dei richiedenti senza alcun legame significativo
	1. Quando lo Stato membro competente non può essere determinato in base ai criteri di cui al capo II, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione comunica al richiedente che la sua domanda di protezione

internazionale sarà esaminata da uno Stato membro di assegnazione.

2. Sulla base della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54, un elenco ristretto di cinque Stati membri che presentano il minor numero di richiedenti rispetto alla loro quota conformemente a detta chiave di distribuzione è elaborato attraverso il sistema automatizzato di cui all'articolo 45.

3. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione comunica al richiedente l'elenco ristretto di cui al paragrafo 2 nonché informazioni relative agli Stati membri figuranti in tale elenco. Entro cinque giorni da tale comunicazione, al richiedente è data la possibilità di selezionare uno Stato membro di assegnazione tra i cinque Stati membri figuranti nell'elenco ristretto. Se il richiedente non seleziona uno Stato membro in conformità del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione assegna il richiedente allo Stato membro figurante nell'elenco ristretto che presenta il minor numero di richiedenti rispetto alla sua quota conformemente alla chiave di distribuzione di cui all'articolo 54, laddove l'elenco sia stato definito a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis laddove i richiedenti si siano registrati come familiari, parenti o gruppi di richiedenti chiedendo di essere registrati come persone che viaggiano insieme. Se i membri del gruppo non riescono a pervenire a una decisione unanime, ciascun membro che apparteneva a tale gruppo ha facoltà di selezionare uno Stato membro di assegnazione dall'elenco definito per detto gruppo, conformemente al paragrafo 2. In caso di mancata comunicazione della decisione alle autorità accertanti entro cinque giorni, il richiedente è assegnato

allo Stato membro che presenta il minor numero di richiedenti rispetto alla sua quota conformemente alla chiave di distribuzione di cui all'articolo 54, laddove l'elenco sia stato definito a norma del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1778
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico ***nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a),*** è stata accettata***, o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d),*** adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa ***o ripresa*** in carico è stata accettata adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.

Or. en

Emendamento 1779
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha

effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), adotta una decisione di trasferimento entro ***una settimana*** a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.

effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), adotta una decisione di trasferimento entro ***due settimane*** a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.

Or. pl

Emendamento 1780
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una ***notifica*** di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), adotta una decisione di trasferimento entro ***una settimana*** a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una ***richiesta*** di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), adotta una decisione di trasferimento entro ***due settimane*** a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.

Or. en

Emendamento 1781
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo

1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) e d)***, adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.	1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.

Or. en

Emendamento 1782
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una ***notifica*** di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione ***o dalla notifica***.	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una ***richiesta*** di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione.

Or. en

Emendamento 1783
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo	1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo

1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una ***notifica*** di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) e d)***, adotta una decisione di trasferimento entro ***una settimana*** a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.	1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una ***richiesta*** di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), adotta una decisione di trasferimento entro ***dieci giorni*** a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.

Or. en

Emendamento 1784
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d),*** lo Stato membro richiedente ***o notificante*** notifica all'interessato immediatamente per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente ***e***, se ***del*** caso***, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.***	2. Lo Stato membro richiedente notifica all'interessato immediatamente per iscritto ***o oralmente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile,*** la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente***, le conseguenze di tale decisione, compresi i termini per l'esecuzione del trasferimento e gli obblighi per il richiedente di cui all'articolo 9, paragrafo 5. La notifica contiene inoltre***, se ***necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel*** caso ***in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi***.

Or. en

Emendamento 1785
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente ***o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d)***, lo Stato membro richiedente ***o notificante*** notifica all'interessato ***immediatamente*** per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.	2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere ***o riprendere*** in carico un richiedente, lo Stato membro richiedente notifica all'interessato ***entro una settimana*** per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1786
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato immediatamente per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente ***e***, ***se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale***.	2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato immediatamente per iscritto***, in una lingua che comprende,*** la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente, ***le conseguenze di tale decisione, le azioni necessarie che il richiedente deve intraprendere e i termini che lo vincolano***.

Or. en

Emendamento 1787
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato ***immediatamente*** per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.	2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato ***entro cinque giorni*** per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1788
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) o d)***, lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato ***immediatamente*** per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.	2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato ***entro una settimana*** per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1789
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente ***o notificante*** notifica all'interessato immediatamente per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.	2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all'interessato immediatamente per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1790
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente ***o notificante*** notifica all'interessato ***immediatamente*** per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.	2. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all'interessato ***entro cinque giorni*** per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1791
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri ***possono scegliere di notificare*** la decisione a tale avvocato o consulente legale ***invece che all'interessato e, se del caso, comunicare la decisione*** all'interessato.	3. Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri ***notificano*** la decisione a tale avvocato o consulente legale ***nonché*** all'interessato.

Or. en

Emendamento 1792
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri ***possono scegliere di notificare*** la decisione a tale avvocato o consulente legale ***invece che all'interessato e, se del caso, comunicare*** la decisione all'interessato.	3. Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri ***notificano*** la decisione a tale avvocato o consulente legale ***e comunicano*** la decisione all'interessato.

Or. en

Emendamento 1793
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compresi il	4. La decisione di cui al paragrafo 1 ***è scritta in una lingua comprensibile al richiedente e*** contiene informazioni sui

diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.	mezzi di impugnazione disponibili, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

Or. en

Emendamento 1794
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili***, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli,*** e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.	4. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

Or. en

Emendamento 1795
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di	4. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni ***in un linguaggio***

impugnazione disponibili, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

semplice sui mezzi di impugnazione disponibili, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

Or. en

Emendamento 1796
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1797
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano	Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano

già state comunicate in precedenza.

già state comunicate in precedenza. ***Fatto salvo il diritto del richiedente di scegliere il proprio avvocato o altro consulente legale a proprie spese, gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza e alla rappresentanza legali nonché, se necessario, all'assistenza linguistica e alla mediazione interculturale, in tutte le fasi della procedura di cui al presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1798
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo ***unitamente alla*** decisione di cui al paragrafo 1***, sempre che non siano già state comunicate in precedenza***.	Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo ***prima della*** decisione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1799
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di	Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di

cui al paragrafo 1***, sempre che non siano già state comunicate in precedenza***.	cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1800
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1801
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***.	5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili***, del diritto di chiedere l'effetto sospensivo*** e dei termini per esperirli ***e per eseguire il trasferimento***, in una lingua che il richiedente comprende ***e nella quale è in***

grado di comunicare.

Or. en

Emendamento 1802
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***.	5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende.

Or. en

Emendamento 1803
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***.	5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende.

Or. en

Emendamento 1804
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***.	5. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende.

Or. en

Emendamento 1805
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1806
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente o altra persona di cui	1. Il richiedente o altra persona di cui

all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.	all'articolo 26, paragrafo 1, lettere ***a),*** b), c) e d), ha diritto a un ricorso effettivo ***sancito dall'articolo 47 della Carta*** avverso una decisione di trasferimento ***o una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico***, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 1807
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente ***o altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d),*** ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.	1. Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento***, la mancata adozione di una decisione di trasferimento, il rigetto di una richiesta di ricongiungimento familiare o una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico***, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 1808
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) e d)***, ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una	1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), ha diritto a un ricorso effettivo ***con effetto sospensivo automatico*** avverso una

revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.	decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 1809
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) e d)***, ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.	1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 1810
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del ricorso è limitato alla valutazione delle seguenti circostanze:	***soppresso***
(a) se il trasferimento possa comportare un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante per la persona interessata ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali;	
(b) se siano stati violati gli articoli da 15 a 18 e l'articolo 24, nel caso delle persone prese in carico a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a).	

Or. en

Emendamento 1811
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del ricorso è limitato alla valutazione delle seguenti circostanze:	***soppresso***
(a) se il trasferimento possa comportare un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante per la persona interessata ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali;	
(b) se siano stati violati gli articoli da 15 a 18 e l'articolo 24, nel caso delle persone prese in carico a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a).	

Or. en

Emendamento 1812
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del ricorso ***è limitato alla*** valutazione delle seguenti circostanze:	L'ambito di applicazione del ricorso ***include almeno la*** valutazione delle seguenti circostanze:

Or. en

Emendamento 1813
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se il trasferimento possa comportare un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante per la persona interessata ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali;	(a) se il trasferimento ***o il mancato trasferimento*** possa comportare un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante per la persona interessata ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 1814
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) se il trasferimento o il mancato trasferimento possa comportare un rischio effettivo di violazione di altri diritti fondamentali come il diritto alla vita familiare e alla salute;

Or. en

Emendamento 1815
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) se il richiedente sia in possesso di elementi o prove nuovi e concreti che le autorità competenti non hanno valutato e che dimostrano che un altro Stato membro è competente per la sua domanda

a norma della parte III, capo II.

Or. en

Emendamento 1816
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di ***due*** settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.	2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di ***almeno quattro*** settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento ***o una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico*** entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1. ***Non è ammesso alcun trasferimento prima che sia adottata la decisione sul ricorso o sulla revisione.***

Or. en

Emendamento 1817
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di ***due*** settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.	2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di ***almeno quattro*** settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il termine di due settimane per la presentazione di un ricorso è talmente breve da diventare irragionevole ai sensi dell'articolo 47 della Carta.

Emendamento 1818
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di ***due settimane*** a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.	2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di ***almeno un mese*** a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1819
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di ***due settimane*** a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.	2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di ***tre giorni*** a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1820
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla notifica della decisione di trasferimento, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente.	***soppresso***
Se l'interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l'effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione della stessa non ne sospende l'attuazione.	
La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.	
Se l'effetto sospensivo è concesso, l'organo giurisdizionale si adopera per decidere nel merito del ricorso o della revisione entro un mese dalla decisione di concessione dell'effetto sospensivo.	

Or. en

Emendamento 1821
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla	***soppresso***

notifica della decisione di trasferimento, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente.

Se l'interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l'effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione della stessa non ne sospende l'attuazione.

La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

Se l'effetto sospensivo è concesso, l'organo giurisdizionale si adopera per decidere nel merito del ricorso o della revisione entro un mese dalla decisione di concessione dell'effetto sospensivo.

Or. en

Emendamento 1822
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla notifica della decisione di trasferimento, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso***	3. L'attuazione della decisione di trasferimento è ***sospesa in attesa dell'esito del ricorso o della revisione del richiedente***.

effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'***eventuale decisione di sospendere l'***attuazione della decisione di trasferimento è ***adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente***.

Or. en

Emendamento 1823
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla notifica della decisione di trasferimento, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima.*** Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo ***sospendendo*** il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente.	3. Gli Stati membri assicurano ***che*** un ricorso effettivo ***conferisca all'interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del ricorso o della revisione e che*** il trasferimento ***sia automaticamente sospeso*** fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente.

Or. en

Emendamento 1824
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'interessato ha diritto di chiedere, entro ***un termine ragionevole*** dalla notifica della decisione di trasferimento, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente.	3. L'interessato ha diritto di chiedere, entro ***tre giorni*** dalla notifica della decisione di trasferimento, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente.

Or. en

Emendamento 1825
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l'effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione della stessa non ne sospende l'attuazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1826
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l'effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione della stessa non ne sospende l'attuazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1827
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1828
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di ***non*** sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.	La decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

Or. fr

Emendamento 1829
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'effetto sospensivo è concesso, l'organo giurisdizionale si adopera per decidere nel merito del ricorso o della revisione entro un mese ***dalla decisione di concessione dell'effetto sospensivo***.	L'organo giurisdizionale si adopera per decidere nel merito del ricorso o della revisione entro un mese.

Or. en

Emendamento 1830
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza legale nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1831
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza ***legale*** nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.	4. ***Fatto salvo il diritto del richiedente di scegliere il proprio avvocato o altro consulente legale a proprie spese,*** gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza ***e alla rappresentanza legali*** nonché, se necessario, all'assistenza linguistica ***e alla mediazione interculturale, in tutte le fasi della procedura di cui al presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1832
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato ***all'assistenza legale nonché***, se necessario, all'assistenza linguistica.	4. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato, se necessario, all'assistenza linguistica.

Or. en

Emendamento 1833
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.	***soppresso***
Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.	

Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale a norma del secondo comma è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, tale impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1.

Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo dell'interessato alla giustizia.

L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'organo giurisdizionale e può essere limitata ad avvocati o consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza.

Le modalità di accesso all'assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1834
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia***, a richiesta,*** concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il	5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia concessa gratuitamente***, in tutte le fasi della procedura,*** all'interessato che non può assumersene i costi***, conformemente all'articolo 11 bis del presente***

trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.	***regolamento***. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Or. en

Emendamento 1835
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.	5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente ***e quanto prima*** all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Or. en

Emendamento 1836
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta,	5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta,

concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.	concessa gratuitamente ***e quanto prima*** all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Or. en

Emendamento 1837
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia***, a richiesta,*** concessa ***gratuitamente all'***interessato ***che non può assumersene*** i costi. Gli Stati membri ***possono prevedere***, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.	5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia concessa ***sebbene l'***interessato ***debba sostenerne*** i costi. Gli Stati membri ***prevedono***, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Or. en

Emendamento 1838
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1839
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The CJEU has ruled that access to legal aid is an important component of the general principle of effective judicial protection in EU law. When assessing whether the grant of legal aid is necessary or not, national courts must ensure compliance with the principle of effective judicial protection and take several criteria into account. Thus, effective access to legal aid is deemed necessary to comply with the rights under the Charter, including Articles 18, 19 and 47. A "competent authority" is not an impartial body – the appeal will be against the decision of this authority so it has a strong interest in the outcome which is in turn highly likely to be influenced by the availability or otherwise of legal assistance or representation. To give the competent authority a role in judging the prospects of the appeal and then denying legal assistance on that basis, opens up the prospect of arbitrary denial of legal assistance, not to mention blanket or biased denial.

Emendamento 1840

Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1841
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale a norma del secondo comma è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, tale impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1842
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale a norma del secondo comma è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, tale impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 1843
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale a norma del secondo comma è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, tale impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1844
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale a norma del secondo comma è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, tale impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1845
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo dell'interessato alla giustizia.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1846
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo dell'interessato alla giustizia.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1847
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo dell'interessato alla giustizia.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 1848
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'assistenza legale ***comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'organo giurisdizionale e può essere limitata ad avvocati o consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza***.	L'assistenza legale ***è in linea con l'articolo 11 bis***.

Or. en

Emendamento 1849
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'organo giurisdizionale ***e può essere limitata ad avvocati o consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza***.	L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'organo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 1850
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le modalità di accesso all'assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1851
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 bis
	Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite
	1. Fatto salvo il diritto del richiedente di scegliere un rappresentante legale a proprie spese, gli Stati membri forniscono assistenza e rappresentanza legali gratuite sulle questioni connesse all'applicazione del presente regolamento in tutte le fasi della procedura.
	2. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite includono almeno:
	(a) la comunicazione di informazioni sulla procedura alla luce della situazione personale del richiedente;
	(b) l'assistenza per la preparazione del colloquio personale e dei documenti giustificativi e delle prove da fornire nel quadro del colloquio, compresa la partecipazione al colloquio personale ove necessario;
	(c) la spiegazione dei motivi e delle conseguenze della decisione di trasferimento e informazioni su come impugnare tale decisione o su come accedere ai mezzi di impugnazione laddove non sia presa alcuna decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 33.
	3. In applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
	4. Le modalità di accesso all'assistenza

legale sono stabilite dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1852
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1853
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.	1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento. ***Il trattenimento costituisce, in ogni caso, una misura di ultima ratio qualora non siano disponibili alternative.***

Or. en

Emendamento 1854
Charlie Weimers

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***non*** possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.	1. Gli Stati membri possono***, se ritenuto necessario per motivi di sicurezza o di altro tipo,*** trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1855
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.	1. Gli Stati membri ***diversi dallo Stato membro di primo ingresso,*** non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1856
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona ***per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal*** presente regolamento.	1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona ***in base al*** presente regolamento. ***Se gli Stati membri scelgono quale misura di ultima ratio di trattenere persone, si applicano le garanzie riportate***

di seguito.

Or. en

Emendamento 1857
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***non*** possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento.	1. Gli Stati membri possono trattenere una persona ***o confinarla agli arresti domiciliari*** per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1858
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I minori, che siano accompagnati o non accompagnati, e le persone vulnerabili di cui alla direttiva 2013/33/UE non sono trattenuti. Nel rispetto del principio dell'unità familiare, i genitori o chi accudisce il minore, legalmente o abitualmente, non sono trattenuti. I minori non accompagnati sono collocati in appositi contesti di assistenza alternativi nell'ambito del sistema nazionale di protezione dei minori in linea con il loro interesse superiore e tenendo conto dei loro pareri e delle loro esigenze. Le famiglie con figli minori vengono sistemate insieme in strutture

comunitarie non detentive fino alla risoluzione del loro status di immigrazione.

Or. en

Emendamento 1859
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I minori, che siano accompagnati o non accompagnati, non sono trattenuti. Nel rispetto del principio dell'unità familiare, i genitori o chi accudisce il minore, legalmente o abitualmente, non sono trattenuti. I minori non accompagnati sono collocati in appositi contesti di assistenza alternativi nell'ambito del sistema nazionale di protezione dei minori in linea con il loro interesse superiore e tenendo conto dei loro pareri. Le famiglie con figli minori vengono sistemate insieme in strutture comunitarie non detentive fino alla risoluzione del loro status di immigrazione.

Or. en

Emendamento 1860
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità competenti esaminano alternative al trattenimento, in particolare per i minori e i richiedenti con

	vulnerabilità specifiche. Ove possibile, i minori devono essere sistemati in strutture comunitarie non detentive fino alla risoluzione del loro status di immigrazione. I minori non accompagnati non sono mai trattenuti e sono collocati in appositi contesti di assistenza alternativi nell'ambito del sistema nazionale di protezione dei minori in linea con il loro interesse superiore e tenendo conto dei loro pareri.

Or. en

Emendamento 1861
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare ***le procedure*** di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.	2. Ove sussista un ***notevole*** rischio ***concreto*** di fuga, gli Stati membri possono ***quale misura di ultima ratio*** trattenere l'interessato al fine di assicurare ***una decisione*** di trasferimento ***dopo l'adozione e la notifica di una decisione di trasferimento definitiva*** in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato. ***I minori e le persone vulnerabili non sono trattenuti. Gli Stati membri sistemano i minori, le famiglie con minori e i richiedenti vulnerabili in strutture comunitarie non detentive durante il trattamento della loro domanda.***

Or. en

Emendamento 1862
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento***, *sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato***.	2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1863
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento***, *sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato***.	2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1864

Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.	2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato. ***Tali alternative al trattenimento sono disponibili sia di fatto che di diritto negli Stati membri, in particolare per i minori e i richiedenti con vulnerabilità ed esigenze specifiche.***

Or. en

Emendamento 1865
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.	2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato. ***Gli Stati membri possono altresì trattenere un richiedente che rappresenta un pericolo***

per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 1866
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare ***le procedure di*** trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.	2. Ove sussista un rischio ***concreto*** di fuga, gli Stati membri***, quale misura di ultima ratio,*** possono trattenere l'interessato al fine di assicurare ***un*** trasferimento ***dopo l'adozione e la notifica di una decisione di trasferimento definitiva*** in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1867
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le	2. Ove sussista un rischio di fuga ***o qualora un richiedente non produca documenti che attestino la sua identità***, gli

procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.	Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1868
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato ***e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive***, sulla base di una valutazione ***individuale*** della situazione ***dell'interessato***.	2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato, sulla base di una valutazione della situazione.

Or. en

Emendamento 1869
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere	2. ***Solo*** ove sussista un rischio ***grave e concreto*** di fuga ***e quale ultima ratio***, gli

l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.	Stati membri possono trattenere ***il richiedente*** al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1870
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.	2. Ove sussista un ***notevole*** rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1871
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri trattengono un richiedente che rappresenta un pericolo

per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico e per qualsiasi altro motivo che possa essere ritenuto pertinente in conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1872
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.	3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento. ***Il trattenimento non è mai nell'interesse superiore del minore e il trattenimento dei minori a norma del presente regolamento è pertanto vietato. Gli Stati membri provvedono a sistemare i minori e le famiglie con minori in strutture comunitarie non detentive durante il trattamento della loro domanda. I minori non accompagnati sono collocati in appositi contesti di assistenza alternativi nell'ambito del sistema nazionale di protezione dei minori in linea con il loro interesse superiore e tenendo conto dei loro pareri.***

Or. en

Emendamento 1873
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** trattenimento ***ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento***.	3. ***La durata e le condizioni del*** trattenimento ***sono determinate dalla legislazione nazionale***.

Or. en

Emendamento 1874
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.	3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento***, e in ogni caso non supera i tre mesi***.

Or. en

Emendamento 1875
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento ha durata ***quanto più*** breve ***possibile e non supera il tempo ragionevolmente*** necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti	3. Il trattenimento ha durata breve ***purché*** necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto

amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.

trasferimento a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1876
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento ***ha durata quanto più breve possibile e*** non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.	3. Il trattenimento non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1877
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non può superare due ***settimane*** dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera ***una settimana*** dalla data in cui la persona è	Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non può superare due ***mesi*** dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera ***un mese*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di

stata posta in stato di trattenimento. ***Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.***

trattenimento.

Or. en

Emendamento 1878
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***notifica*** di ripresa in carico non può superare due ***settimane*** dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera ***una settimana*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro ***una settimana*** dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro ***una settimana*** equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona,	Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***richiesta*** di ripresa in carico non può superare due ***mesi*** dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera ***due settimane*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro ***due settimane*** dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro ***due settimane*** equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona,

compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1879
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un richiedente ***o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d),*** sia ***trattenuta*** a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***notifica*** di ripresa in carico non può superare due settimane dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una ***notifica*** di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	Qualora un richiedente sia ***trattenuto*** a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***richiesta*** di ripresa in carico non può superare due settimane dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una ***richiesta*** di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1880
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta ***a norma del presente articolo***, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***notifica*** di ripresa in carico non può superare due settimane dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una ***notifica*** di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***richiesta*** di ripresa in carico non può superare due settimane dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una ***richiesta*** di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1881
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***notifica*** di	Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***richiesta***

ripresa in carico non può superare ***due settimane*** dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una ***notifica*** di ripresa in carico non supera ***una settimana*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro ***una settimana*** dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro ***una settimana*** equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	di ripresa in carico non può superare ***un mese*** dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una ***richiesta*** di ripresa in carico non supera ***due settimane*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro ***due settimane*** dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro ***due settimane*** equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1882
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b***), c) o d)***, sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***notifica*** di ripresa in carico non può superare ***due settimane*** dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una ***notifica*** di ripresa in carico non supera ***una settimana*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una	Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***richiesta*** di ripresa in carico non può superare ***un mese*** dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una ***richiesta*** di ripresa in carico non supera ***due settimane*** dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una

risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro ***una settimana*** dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro ***una settimana*** equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.	risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro ***due settimane*** dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro ***due settimane*** equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1883
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) o d)***, sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***notifica*** di ripresa in carico non può superare due settimane dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni	Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una ***richiesta*** di ripresa in carico non può superare un mese dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni

appropriate per l'arrivo della stessa.	appropriate per l'arrivo della stessa.

Or. en

Emendamento 1884
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente o ***notificante*** verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro quattro settimane dalla data:	Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente o ***richiesto*** verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro quattro settimane dalla data:

Or. en

Emendamento 1885
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro ***quattro*** settimane dalla data:	Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro ***sei*** settimane dalla data:

Or. en

Emendamento 1886
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***una persona*** sia ***trattenuta*** a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente ***o notificante*** verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro quattro settimane dalla data:	Qualora ***un richiedente*** sia ***trattenuto*** a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro quattro settimane dalla data:

Or. en

Emendamento 1887
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente ***o notificante*** verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro quattro settimane dalla data:	Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro quattro settimane dalla data:

Or. en

Emendamento 1888
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in cui la richiesta è stata accettata ***o la notifica di ripresa in carico è stata confermata, oppure***	(a) in cui la richiesta è stata accettata***;***

Or. en

Emendamento 1889
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in cui la richiesta è stata accettata ***o la notifica di ripresa in carico è stata confermata***, oppure	(a) in cui la richiesta è stata accettata, oppure

Or. en

Emendamento 1890
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando lo Stato membro richiedente o notificante non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la notifica di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di quattro settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1891
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin

Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando lo Stato membro richiedente ***o notificante*** non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la ***notifica*** di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di quattro settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.	Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la ***richiesta*** di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di quattro settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.

Or. en

Emendamento 1892
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando lo Stato membro richiedente ***o notificante*** non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la ***notifica*** di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di quattro settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.	Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la ***richiesta*** di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di quattro settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.

Or. en

Emendamento 1893
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando lo Stato membro richiedente ***o notificante*** non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la ***notifica*** di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di ***quattro*** settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.	Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la ***richiesta*** di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di ***otto*** settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.

Or. en

Emendamento 1894
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora ***una persona*** sia ***trattenuta*** a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.	4. Qualora ***un richiedente*** sia ***trattenuto*** a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa ***e contiene un riferimento all'esame delle alternative disponibili e ai motivi per i quali esse non sono efficacemente attuabili***.

Or. en

Emendamento 1895
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.	4. Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa ***e contiene un riferimento all'esame delle alternative disponibili e ai motivi per i quali esse non sono efficacemente attuabili***.

Or. en

Emendamento 1896
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora una persona sia trattenuta ***a norma del presente articolo***, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.	4. Qualora una persona sia trattenuta, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa ***e contiene un riferimento all'esame delle alternative disponibili e ai motivi per i quali esse non sono efficacemente attuabili***.

Or. en

Emendamento 1897
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto ***dalle*** autorità ***giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa***.	4. Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto ***dall'***autorità ***nazionale competente***.

Or. en

Emendamento 1898
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.	4. Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità ***amministrative e*** giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.

Or. en

Emendamento 1899
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento dei richiedenti e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].	5. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento dei richiedenti***, che rispettano pienamente i diritti fondamentali della persona,*** e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Or. en

Emendamento 1900
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento dei richiedenti e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].	5. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento dei richiedenti***, che rispettano pienamente i diritti fondamentali della persona,*** e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Or. en

Emendamento 1901
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1902
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile ***e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.***	1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile.

Or. en

Motivazione

In passato non è stato possibile applicare la maggior parte dei trasferimenti a causa della fuga dei richiedenti e del termine di sei mesi che comporta un trasferimento di competenza. La migrazione secondaria rappresenta un problema fondamentale che mina l'efficacia del sistema europeo comune di asilo. Pertanto, il termine di sei mesi dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 1903
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente ***o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d),*** dallo Stato membro richiedente ***o notificante*** verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente ***o notificante***, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o ***dalla conferma della notifica*** di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento ***in caso di effetto sospensivo*** ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	1. Il trasferimento di un richiedente dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. ***Nel caso in cui sia presente solo la richiesta di presa in carico,*** tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1904
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia	1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia

materialmente possibile e comunque entro ***sei*** mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	materialmente possibile e comunque entro ***quattro*** mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3***, a meno che il richiedente non sia fuggito***. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1905
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente ***o notificante*** verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente ***o notificante***, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla ***conferma della notifica*** di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla ***richiesta*** di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1906
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) e d)***, dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della ***notifica*** di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della ***richiesta*** di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato ***per finalità criminali***.

Or. en

Emendamento 1907
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente o	1. Il trasferimento di un richiedente o

di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente ***o notificante*** verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente ***o notificante***, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico ***o dalla conferma della notifica di ripresa in carico*** da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. ***Nel caso in cui sia presente solo la richiesta di presa in carico,*** tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1908
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente ***o notificante*** verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente ***o notificante***, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o ***dalla conferma della notifica*** di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo	1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere

ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	prorogato fino a un massimo di un anno ***a partire dall'ultimo giorno di detenzione*** se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1909
Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro ***sei*** mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di ***un anno*** se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro ***12*** mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di ***18 mesi*** se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1910
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) e d)***, dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.	1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1911
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasferimento è effettuato a fini di ricollocazione, il trasferimento ha luogo entro il termine di cui all'articolo 57, paragrafo 9.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1912
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il trasferimento è effettuato a fini di ricollocazione, il trasferimento ha luogo entro il termine di cui all'articolo 57, paragrafo 9.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1913
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1914
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e ***nel pieno rispetto*** dei diritti fondamentali e della dignità umana.	Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e ***in piena ottemperanza*** dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Or. en

Emendamento 1915
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se necessario, lo Stato membro richiedente o notificante rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1916
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se necessario, lo Stato membro richiedente o notificante rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1917
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se necessario, lo Stato membro richiedente ***o notificante*** rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1918
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente ***o notificante*** dell'arrivo a destinazione dell'interessato o***,*** ***eventualmente,*** del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.	Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione dell'interessato o del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

Or. en

Emendamento 1919
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente ***o notificante*** dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.	Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

Or. en

Emendamento 1920
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente ***o notificante*** dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.	Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

Or. en

Emendamento 1921
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente o notificante.	2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente o notificante***, a meno che lo Stato membro competente non sia responsabile del mancato trasferimento***.

Or. en

Emendamento 1922
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente ***o notificante***.	2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

Or. en

Emendamento 1923
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente ***o notificante***.	2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

Or. en

Emendamento 1924
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro	2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro

competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente ***o notificante***.

competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

Or. en

Emendamento 1925
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente ***o notificante***.	2. Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

Or. en

Emendamento 1926
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora l'interessato si renda irreperibile e lo Stato membro richiedente o notificante informi lo Stato membro competente prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, che l'interessato si è reso irreperibile, lo Stato membro che procede al trasferimento conserva il diritto di effettuare il trasferimento entro il rimanente periodo in una fase successiva, qualora la persona diventi nuovamente disponibile per le	***soppresso***

autorità, a meno che un altro Stato membro abbia espletato le procedure in conformità del presente regolamento e l'abbia trasferita allo Stato membro competente dopo la fuga.

Or. en

Emendamento 1927
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora l'interessato si renda irreperibile e lo Stato membro richiedente o notificante informi lo Stato membro competente prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, che l'interessato si è reso irreperibile, lo Stato membro che procede al trasferimento conserva il diritto di effettuare il trasferimento entro il rimanente periodo in una fase successiva, qualora la persona diventi nuovamente disponibile per le autorità, a meno che un altro Stato membro abbia espletato le procedure in conformità del presente regolamento e l'abbia trasferita allo Stato membro competente dopo la fuga.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1928
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

In deroga al primo comma, qualora l'interessato si renda irreperibile e lo Stato membro richiedente o notificante informi lo Stato membro competente prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, che l'interessato si è reso irreperibile, lo Stato membro che procede al trasferimento conserva il diritto di effettuare il trasferimento entro il rimanente periodo in una fase successiva, qualora la persona diventi nuovamente disponibile per le autorità, a meno che un altro Stato membro abbia espletato le procedure in conformità del presente regolamento e l'abbia trasferita allo Stato membro competente dopo la fuga.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1929
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora l'interessato si renda irreperibile e lo Stato membro richiedente o notificante informi lo Stato membro competente prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, che l'interessato si è reso irreperibile, lo Stato membro che procede al trasferimento conserva il diritto di effettuare il trasferimento entro il rimanente periodo in una fase successiva, qualora la persona diventi nuovamente disponibile per le autorità, a meno che un altro Stato membro abbia espletato le procedure in conformità del presente regolamento e l'abbia trasferita allo Stato membro	***soppresso***

competente dopo la fuga.

Or. en

Emendamento 1930
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora l'interessato si renda irreperibile e lo Stato membro richiedente ***o notificante*** informi lo Stato membro competente prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, che l'interessato si è reso irreperibile, lo Stato membro che procede al trasferimento conserva il diritto di effettuare il trasferimento entro il rimanente periodo in una fase successiva, qualora la persona diventi nuovamente disponibile per le autorità, a meno che un altro Stato membro abbia espletato le procedure in conformità del presente regolamento e l'abbia trasferita allo Stato membro competente dopo la fuga.	In deroga al primo comma, qualora l'interessato si renda irreperibile e lo Stato membro richiedente informi lo Stato membro competente prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, che l'interessato si è reso irreperibile, lo Stato membro che procede al trasferimento conserva il diritto di effettuare il trasferimento entro il rimanente periodo in una fase successiva, qualora la persona diventi nuovamente disponibile per le autorità, a meno che un altro Stato membro abbia espletato le procedure in conformità del presente regolamento e l'abbia trasferita allo Stato membro competente dopo la fuga.

Or. en

Emendamento 1931
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, ***condizioni*** uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di	4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, ***metodi*** uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di

accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1932
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.***	4. ***A norma dell'articolo 40 bis,*** la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ***nel sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche***, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati.

Or. en

Emendamento 1933
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], allo Stato membro che effettua il trasferimento è versato un contributo ***per il trasferimento di un***	1. In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], allo Stato membro che effettua il trasferimento ***di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26,***

richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), a norma dell'articolo 35.	***paragrafo 1, lettere b), c) o d), a norma dell'articolo 35 verso uno Stato terzo partner per il trattamento e la potenziale agevolazione della protezione internazionale*** è versato un contributo ***di 10 000 EUR***.

Or. en

Emendamento 1934
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], allo Stato membro che effettua il trasferimento è versato un contributo*** per il trasferimento di un richiedente o di un'altra persona ***di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), a norma dell'articolo 35***.	1. ***I costi necessari*** per il trasferimento di un richiedente o di un'altra persona ***verso lo Stato membro competente sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea***.

Or. en

Emendamento 1935
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In conformità dell'articolo ***17*** del regolamento (UE) ***XXX/XXX*** [Fondo Asilo ***e*** migrazione], allo Stato membro che effettua il trasferimento è versato un contributo per il trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui	1. In conformità dell'articolo ***20*** del regolamento (UE) ***2021/1147*** [Fondo Asilo***,*** migrazione ***e integrazione***], allo Stato membro che effettua il trasferimento è versato un contributo per il trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di

all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), a norma dell'articolo 35.	cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), a norma dell'articolo 35.

Or. en

Emendamento 1936
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scambio di informazioni utili prima del trasferimento	Scambio di informazioni utili prima del trasferimento ***verso uno Stato terzo partner***

Or. en

Emendamento 1937
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente ***o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d),*** comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali	1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole

dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti nel quadro del diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti nel quadro del diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

Or. en

Emendamento 1938
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono ***adeguati, pertinenti*** e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti ***conformemente al diritto nazionale*** dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti nel quadro del diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.	1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono ***necessari, proporzionati*** e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti nel quadro del diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

Or. en

Emendamento 1939
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettere*** b)***, c) o d)***, comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti nel quadro del diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.	1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ***lettera*** b), comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti nel quadro del diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

Or. en

Emendamento 1940
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze ***specifiche*** immediate della persona da trasferire, in particolare:	2. Lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le ***particolari*** esigenze immediate della persona da trasferire, in particolare:

Or. en

Emendamento 1941
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare per assicurare che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste;	(a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare per assicurare che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste ***e, se del caso, eventuali disposizioni necessarie per sostenere l'interesse superiore del minore***;

Or. en

Emendamento 1942
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare per assicurare che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze ***particolari*** della persona da trasferire, comprese eventuali	(a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare per assicurare che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze ***specifiche*** della persona da trasferire, comprese eventuali

cure mediche immediate che possono essere richieste;	cure mediche immediate che possono essere richieste;

Or. en

Emendamento 1943
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nel caso dei minori, informazioni ***sulla*** loro istruzione;	(c) nel caso dei minori, ***la valutazione dell'interesse superiore del minore e le*** informazioni ***di cui all'articolo 13, anche per quanto riguarda la*** loro istruzione;

Or. en

Emendamento 1944
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nel caso dei minori, informazioni sulla loro istruzione;	(c) nel caso dei minori, ***la valutazione dell'interesse superiore del minore e le*** informazioni sulla loro istruzione;

Or. en

Emendamento 1945
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una stima dell'età del richiedente;	(d) una stima dell'età del richiedente***, se del caso***;

Or. en

Emendamento 1946
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento tramite ***la rete*** di comunicazione ***elettronica istituita a norma dell'***articolo ***18 del regolamento (CE) n. 1560/2003***. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.	3. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento tramite ***il sistema comune e sicuro*** di ***trasmissione e*** comunicazione ***elettroniche di cui all'***articolo ***40 bis***. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.

Or. en

Emendamento 1947
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione redige, mediante atti ***di esecuzione***, un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del	4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione redige, mediante atti ***delegati***, un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del

presente articolo. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.***	presente articolo.

Or. en

Emendamento 1948
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, ***la*** Commissione ***redige, mediante*** atti ***di esecuzione,*** un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.***	4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, ***alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti ***delegati conformemente all'articolo 68 concernente*** un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1949
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione redige, mediante atti di esecuzione, un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati ***secondo la procedura d'esame di cui*** all'articolo ***67, paragrafo 2***.	4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione redige, mediante atti di esecuzione, un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati ***conformemente*** all'articolo ***40 bis del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1950
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 38	***soppresso***
Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento	
Se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico in uno Stato membro, tale Stato membro comunica tali informazioni anche allo Stato membro competente.	

Or. en

Emendamento 1951
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento	Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento ***verso uno Stato terzo partner***

Or. en

Emendamento 1952
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin

Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico in uno Stato membro, tale Stato membro comunica tali informazioni anche allo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1953
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico in uno Stato membro, tale Stato membro comunica tali informazioni anche allo Stato membro competente.	Se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico in uno Stato membro, tale Stato membro comunica tali informazioni anche allo Stato membro competente. ***A tal fine, lo Stato membro si avvale del sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche di cui all'articolo 40 bis.***

Or. en

Emendamento 1954
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico in uno Stato membro, tale Stato membro ***comunica tali informazioni anche allo*** Stato membro competente.	Se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico in uno Stato membro, tale Stato membro ***diventa lo*** Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1955
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento	Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento ***verso uno Stato terzo partner***

Or. en

Emendamento 1956
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Moritz Körner, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.	1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a ***persone vulnerabili, tra cui*** disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

Or. en

Emendamento 1957
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze	*(Non concerne la versione italiana)*

specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

Or. en

Emendamento 1958
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze ***specifiche*** della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze ***specifiche***, prestando in particolare cure mediche essenziali.	1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze ***particolari*** della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze ***particolari***, prestando in particolare cure mediche essenziali.

Or. en

Emendamento 1959
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Moritz Körner, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, il certificato sanitario comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, il certificato sanitario ***e delle vulnerabilità*** comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1960
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo ***rappresentante*** o quando tale trasmissione è necessaria per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, o, se l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona. ***Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento.***	2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo ***tutore*** o quando tale trasmissione è necessaria per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, o, se l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona.

Or. en

Emendamento 1961
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante o quando tale trasmissione è necessaria per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, o, se l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona***. Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento***.	2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante o quando tale trasmissione è necessaria per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, o, se l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona ***conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Emendamento 1962
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta, mediante atti ***di esecuzione***, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	5. La Commissione adotta, mediante atti ***delegati***, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1963
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2***.	5. ***A norma dell'articolo 40 bis,*** la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 ***nel sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche***.

Or. en

Emendamento 1964
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ciascuno*** Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti la persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente che sono ***adeguati, pertinenti*** e limitati ***a quanto necessario*** ai fini:	1. ***Lo*** Stato membro ***che ha avviato la procedura di determinazione*** comunica allo Stato membro ***competente, e viceversa,*** che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti la persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente ***regolamento*** che sono ***necessari, proporzionati*** e limitati ai fini:

Or. en

Emendamento 1965
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i dati relativi all'identificazione dell'interessato e, ***eventualmente***, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela (cognome, nome e, ***eventualmente***, cognome precedente***; soprannomi o pseudonimi***; cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita);	(a) i dati relativi all'identificazione dell'interessato e, ***se necessario e proporzionato***, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela (cognome, nome e, ***se del caso***, cognome precedente; cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita);

Or. en

Emendamento 1966
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio ***ecc.***);	(b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio);

Or. en

Emendamento 1967
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità dell'interessato***, compresi i dati biometrici del richiedente rilevati dallo Stato membro, in particolare ai fini dell'articolo 57, paragrafo 6, del presente regolamento, in conformità del***	(c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità dell'interessato;

regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];

Or. en

Emendamento 1968
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità dell'interessato***, compresi i dati biometrici del richiedente rilevati dallo Stato membro, in particolare ai fini dell'articolo 57, paragrafo 6, del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]***;	(c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità dell'interessato;

Or. en

Emendamento 1969
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) l'esecuzione di una decisione di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1970
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) i luoghi di soggiorno ***e gli itinerari di viaggio***;	(d) i luoghi di soggiorno;

Or. en

Emendamento 1971
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) i luoghi di soggiorno ***e gli itinerari di viaggio***;	(d) i luoghi di soggiorno;

Or. en

Emendamento 1972
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1973
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*

(g) la data di presentazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di registrazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1974
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) il casellario giudiziario.

Or. en

Emendamento 1975
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. ***L'altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In***	3. Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti.

ogni caso la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente.

Or. en

Emendamento 1976
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. L'altro*** Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente.	3. ***Uno*** Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente.

Or. en

Emendamento 1977

Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. L'altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere ***i suoi interessi fondamentali o*** la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente.	3. Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. L'altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente.

Or. en

Emendamento 1978
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale o di un trasferimento ai fini di ricollocazione. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica	4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale o di un trasferimento ai fini di ricollocazione. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica

dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio***, comprese informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri,*** o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda. Tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente.	dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda. Tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente.

Or. en

Emendamento 1979
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale o di un trasferimento ai fini di ricollocazione. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio***, comprese informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri,*** o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda. Tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e	4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale o di un trasferimento ai fini di ricollocazione. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda. Tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo

la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente.	richiedente.

Or. en

Emendamento 1980
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro ***tre*** settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Il mancato rispetto del termine di ***tre*** settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall'obbligo di rispondere. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza dei termini previsti all'articolo 29 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa in carico. In questo caso i termini di cui all'articolo 29 per la presentazione di una richiesta di presa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro richiesto.	5. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro ***cinque*** settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Il mancato rispetto del termine di ***cinque*** settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall'obbligo di rispondere. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza dei termini previsti all'articolo 29 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa in carico. In questo caso i termini di cui all'articolo 29 per la presentazione di una richiesta di presa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro richiesto.

Or. en

Emendamento 1981
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.	9. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate. ***Sono garantite la sicurezza e la riservatezza di tale menzione.***

Or. en

Emendamento 1982
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 bis
	Sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche
	1. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un "sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche" a livello europeo tra le autorità competenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e tra tali autorità e l'Agenzia per l'asilo per la trasmissione di informazioni connesse all'applicazione del presente regolamento.
	La rete di comunicazione elettronica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 è utilizzata quale base per il sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche e aggiornata di conseguenza. eu-LISA deve essere competente per la preparazione, lo sviluppo e la gestione operativa di tale sistema, della sua interoperabilità con altri sistemi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali. Dagli

stanziamenti di bilancio per l'attuazione del presente regolamento, è assicurata un'adeguata assegnazione a eu-LISA per completare tale compito.

2. Gli Stati membri si avvalgono del sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche per condividere qualsiasi tipo di informazione pertinente per l'applicazione del presente regolamento, tra cui dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], richieste, notifiche, risposte e tutta la corrispondenza scritta, e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica.

3. Il sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche dispone di diversi canali per ciascun tipo di informazione che richiedono norme diverse in termini di accesso, condizioni di scambio, riservatezza o qualsiasi altra specificità. In particolare, sono creati diversi canali ai fini degli articoli 37, 38, 39 e 40.

4. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri e gli organismi e le agenzie dell'Unione, nonché qualsiasi attore coinvolto nel trattamento dei dati personali dei richiedenti applicano il regolamento (UE) 2016/679 [regolamento generale sulla protezione dei dati].

5. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1983
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle notifiche di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.	1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate***, nonché la quota di competenze tra diverse autorità in uno Stato membro, se applicabile***. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse ***umane, materiali e finanziarie*** necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per ***applicare le procedure di determinazione dello Stato membro competente in maniera rapida ed efficiente, vigilando sui diritti procedurali e fondamentali dei richiedenti, per*** rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle notifiche di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.

Or. en

Emendamento 1984
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei	1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei

loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle ***notifiche*** di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.	loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle ***richieste*** di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.

Or. en

Emendamento 1985
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico ***e alle notifiche*** di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.	1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico ***o*** di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.

Or. en

Emendamento 1986
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri notificano	1. Gli Stati membri notificano

immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico ***e alle notifiche*** di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.	immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico ***o*** di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.

Or. en

Emendamento 1987
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di cui al paragrafo 1 ricevano ***la necessaria*** formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.	3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di cui al paragrafo 1 ricevano ***costantemente le risorse umane necessarie dotate delle qualifiche, della*** formazione***, delle competenze e dell'indipendenza*** in merito all'applicazione del presente regolamento. ***In particolare, le autorità ricevono personale adeguato per prendere in carico i richiedenti con particolari esigenze. Qualora uno Stato membro lo richieda, la Commissione deve assistere le autorità competenti nella pianificazione dell'assegnazione del personale, al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento e la parità di condizioni in tutti gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 1988
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette*** autorità ***e l'Agenzia per l'asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità*** del regolamento ***(UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], richieste, notifiche, risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.***	4. ***In una situazione di aumento significativo del carico di lavoro di tali*** autorità***, gli Stati membri forniscono personale supplementare per continuare ad adempiere i loro obblighi a norma*** del ***presente*** regolamento***.***
	Gli Stati membri devono altresì cercare il sostegno degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è spostata all'articolo 40 bis.

Emendamento 1989
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di	4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di

comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l'Agenzia per l'asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], richieste***, notifiche***, risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l'Agenzia per l'asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], richieste, risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1990
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l'Agenzia per l'asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], richieste***, notifiche***, risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l'Agenzia per l'asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], richieste, risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1991
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin

Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***contributi di solidarietà versati a norma della parte IV, capi I-III***.	(c) ***ricollocazione***.

Or. en

Emendamento 1992
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) contributi ***di solidarietà*** versati a norma della parte IV, capi I-III.	(c) contributi ***volontari*** versati a norma della parte IV, capi I-III.

Or. en

Emendamento 1993
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A titolo di deroga, tali disposizioni amministrative rimangono al di fuori dell'obiettivo e dell'ambito di applicazione del sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche di cui all'articolo 40 bis.

Or. en

Emendamento 1994
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati consultano la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento.	3. Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati consultano la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento ***e con altre disposizioni pertinenti del diritto dell'UE, compresa la Carta dei diritti fondamentali***.

Or. en

Emendamento 1995
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l'accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità constatate.	4. Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento ***e con qualsiasi altra disposizione pertinente del diritto dell'UE, compresa la Carta dei diritti fondamentali***, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l'accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità constatate.

Or. en

Emendamento 1996
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per l'asilo organizza e promuove le attività di una rete delle autorità competenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.	L'Agenzia per l'asilo organizza e promuove le attività di una rete delle autorità competenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti***, per rafforzare la convergenza nell'applicazione del regolamento e nelle pratiche e per creare a livello europeo una cultura comune tra gli agenti delle autorità competenti, a livello sia nazionale che europeo***.

Or. en

Emendamento 1997
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tale rete può essere strutturata in varie formazioni, composte da agenti a diversi livelli della gerarchia, al fine di sostenere la cooperazione e la convergenza dalle attività operative al livello superiore della capacità decisionale e della competenza. Le riunioni di tali formazioni sono organizzate in maniera regolare, per quanto ritenuto necessario e almeno ogni mese.

Or. en

Emendamento 1998
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Anche altri uffici, organismi o agenzie dell'Unione pertinenti possono partecipare a tale rete.

Or. en

Emendamento 1999
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per agevolare il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti a norma del presente regolamento e risolvere i problemi di applicazione dello stesso, qualora due o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione nell'ambito del presente regolamento o nella sua applicazione tra loro, gli Stati membri interessati, su richiesta di uno o più di essi, si consultano senza indugio al fine di trovare soluzioni adeguate entro ***un termine ragionevole***, nel rispetto del principio di leale cooperazione.	1. Per agevolare il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti a norma del presente regolamento e risolvere i problemi di applicazione dello stesso, qualora due o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione nell'ambito del presente regolamento o nella sua applicazione tra loro, gli Stati membri interessati, su richiesta di uno o più di essi ***o della Commissione***, si consultano senza indugio al fine di trovare soluzioni adeguate entro ***quattro settimane dalla richiesta***, nel rispetto del principio di leale cooperazione. ***Se le difficoltà riguardano l'attuazione della parte IV del presente regolamento, il coordinatore dell'UE per la ricollocazione è invitato a partecipare a tali consultazioni.***

Or. en

Emendamento 2000
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora non si trovi alcuna soluzione a norma del paragrafo 1 o le difficoltà persistano, ***uno o più Stati membri interessati possono chiedere alla*** Commissione ***di organizzare*** consultazioni con gli Stati membri interessati al fine di trovare soluzioni adeguate e ***la Commissione*** vi provvede ***senza indugio***. Gli Stati membri interessati partecipano fattivamente alle consultazioni e adottano, insieme alla Commissione, tutte le misure opportune per risolvere rapidamente la questione. La Commissione può adottare raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati, indicando le misure da adottare e le scadenze appropriate.	2. Qualora non si trovi alcuna soluzione a norma del paragrafo 1 o le difficoltà persistano, ***la*** Commissione ***organizza*** consultazioni con gli Stati membri interessati al fine di trovare soluzioni adeguate e vi provvede ***entro quattro settimane dalla richiesta***. Gli Stati membri interessati partecipano fattivamente alle consultazioni e adottano, insieme alla Commissione, tutte le misure opportune per risolvere rapidamente la questione. La Commissione***, se del caso in consultazione con il coordinatore dell'UE per la ricollocazione,*** può adottare raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati, indicando le misure da adottare e le scadenze appropriate.

Or. en